

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 01.02.2017

**COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)**

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Articolo 3 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 4- PROCEDURA

Articolo 5 - SERVIZIO DI AUSILIO PER IL DEBITORE

Articolo 6 - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO

Articolo 7 - DECADENZA

Articolo 8 - RAPPORTI CON LE DILAZIONI IN CORSO

Articolo 9 - GIUDIZI PENDENTI

Articolo 10 - PROCEDURE DI RISCOSSIONE IN CORSO

Articolo 11 - PRESCRIZIONE E DECADENZA

Articolo 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Articolo 13 - DISCARICO DI SOMME

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/97 ed in attuazione dell'articolo 6 ter, DL 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e notificate fino al 31 dicembre 2016.

2. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Articolo 2

Ambito soggettivo e oggettivo.

1. Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

2. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate tributarie riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

3. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 3

Effetti della definizione agevolata.

1. Relativamente alle entrate comunali tributarie di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e notificate entro il 31.12.2016, i debitori possono estinguere il debito, **senza corrispondere le sanzioni**, versando :

- a) le somme dovute e addebitate a titolo di sorte capitale ed interessi;
- b) le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
- d) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a) e, laddove laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle
somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

2. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Articolo 4

Procedura.

1. Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il: **02 aprile 2017**.

2. Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il concessionario, entro la stessa data, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017;

b) Nel caso di somme superiori ad € 500, l'importo potrà essere dilazionato in numero 5 rate di pari importo scadenti il 30 giugno 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio e 31 marzo 2018.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Articolo 5 Servizi di ausilio per il debitore.

1. Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 02 APRILE 2017.

2. Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Articolo 6 Momento di perfezionamento.

1. La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 7 Decadenza.

1. La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.

2. In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero

importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 8 **Rapporti con le dilazioni in corso.**

1. Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.
2. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 9 **Giudizi pendenti.**

1. Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Articolo 10 **Procedure di riscossione in corso.**

1. Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.
2. Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 11 **Prescrizione e decadenza.**

1 I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Articolo 12 **Modalità di pagamento.**

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

Articolo 13
Discarico di somme.

1. Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Articolo 14
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.